



SENTENZA N.139/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Il Giudice

Carola Corrado

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio introdotto con il ricorso in materia di pensione iscritto al n. **72695** del registro di Segreteria proposto da **(omissis)**, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo c.f. GRFSLV65D20A509W e P. IVA 01974290643, che indica il proprio numero di fax 0825780143 ex art. 125 cpc e quale domicilio digitale l'indirizzo PEC silvio.garofalo@avvocatiavellinopec.it, domicilio fisico eletto per entrambi in Napoli, Piazza San Gaetano n. 62, presso lo studio dell'avv. Giuliana Sepe,

contro

- **INPS**, in persona del legale rappresentante p.t.;

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente rappresentava di aver prestato servizio quale dipendente del Ministero dell'interno, nella Polizia di Stato, e di essere titolare di pensione superiore a tre volte il trattamento minimo INPS. Quest'ultimo ente non avrebbe provveduto alla rivalutazione automatica del suo trattamento

pensionistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 483 L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 286 L. n. 208/2015, dalla data del 1° gennaio 2014 in poi e, comunque, dalla data di collocamento in quiescenza, se successiva. Nessun riscontro aveva avuto l'atto di invito diffida notificato all'INPS in data 12 ottobre 2018, né nel termine di cui alla determina presidenziale INPS n. 47 del 2 luglio 2010, né nel termine di cui all'art. 2 L. n. 241/1990.

Pertanto l'istante adiva questo giudice chiedendo di «• *accertare e dichiarare il buon diritto del ricorrente alla rivalutazione automatica del trattamento pensionistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 483 L. n. 147/2013 come modificato dall'art. 1 comma 286 L. n. 208/2015, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2014;*

• *condannare l'INPS al pagamento al ricorrente di tutte quanto dovuto ai ricorrenti a partire dal 1 gennaio 2014 a titolo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 483, L. n. 147/2013 come modificato dall'art. 1, comma 286, L. n. 208/2015, oltre accessori di legge;*

• *vittoria delle spese del giudizio con attribuzione».*

Con decreto del 3 agosto 2022 la trattazione del giudizio era fissata l'udienza del 25 gennaio 2023, successivamente rinviata al 26 settembre 2023.

All'udienza del 26 settembre 2023 nessuno era presente e, considerato che parte convenuta non era costituita e parte ricorrente non aveva depositato prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del dfu, si onerava la stessa parte di detto deposito entro 10 giorni dalla predetta udienza e si rinviava la trattazione

	3	
	del giudizio all’udienza del 06.03.2024.	
	All’udienza del 6 marzo 2024 nessuno era presente.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Occorre rilevare che nel presente giudizio non era instaurato il	
	contraddittorio. Infatti, a fronte della mancata presenza delle parti all’udienza	
	e della mancata costituzione del convenuto, si onerava parte ricorrente del	
	deposito della prova della notifica del dfu e del ricorso, come peraltro previsto	
	dall’art.155 c.g.c. Il ricorrente non provvedeva a quanto disposto.	
	Conseguentemente, in mancanza della prova richiesta, deve ritenersi che sia	
	mancata la notifica del dfu e del ricorso alle parti convenute. E in mancanza	
	della notifica del dfu e del ricorso ed, in particolare, in mancanza della volontà	
	di detta notifica, si rileva che in tema di giudizi pensionistici, il comma 3	
	dell’articolo 155 c.g.c. prevede che “Il decreto di fissazione di udienza viene	
	notificato all’amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso	
	depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del	
	decreto stesso”. Il successivo comma 8 dispone, poi, che “Se la parte contro	
	la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il giudice rileva un vizio	
	che importi nullità della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e	
	un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione	
	impedisce ogni decadenza”. Il comma 10 prevede, infine, che “Se l'ordine di	
	rinnovazione della notificazione non è eseguito, il giudice ordina la	
	cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma	
	dell'articolo 111”; quest’ultimo, a sua volta, al comma 4 dispone che	

	4	
	“L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza”.	
	2. Orbene, se si considera che la mancata esecuzione dell’ordine di	
	rinnovazione della notificazione di cui al comma 10 dell’art. 155 e il mancato	
	assolvimento dell’onere di notificazione di cui al comma 3 sono accomunati	
	dal fatto che, in entrambe le fattispecie, la controparte, sostanzialmente, non	
	viene chiamata in giudizio per scelta del ricorrente, appare evidente che il	
	comma 10 medesimo è applicabile per analogia anche a quest’ultimo caso, qui	
	ricorrente, con la conseguenza che va ordinata la cancellazione della causa dal	
	ruolo e va dichiarata l’estinzione del processo (sez. Friuli Venezia Giulia n.	
	30/2020; sez. Sicilia n. 922/2019). Disposizioni accomunate anche dal fatto	
	che in entrambi i casi la notifica non risulta nulla, ma inesistente, ovvero non	
	effettuata per volontà della parte.	
	3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso che l’ente previdenziale non	
	era chiamato in giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando:	
	- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del	
	processo,	
	- nulla per le spese.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli nella camera di consiglio in data 6 marzo 2024.	
	Il Giudice	
	Carola Corrado	

	5	
	f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria nei modi di legge	
	Napoli, 07.03.2024	
	DECRETO	
	Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo	
	30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta	
	l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle	
	parti private.	
	Il giudice	
	Carola Corrado	
	f.to digitalmente	
	In esecuzione di quanto disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere	
	omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente,	
	nonché di eventuali danti ed aventi causa.	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Maurizio Lanzilli	